



Comune di Torretta

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 1 del Registro

Addi, 19-01-2024.

Oggetto: Utilizzo attività extra lavorativa della Dott.ssa Marianna Gallina, dipendente del Comune di Carini, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, per n. 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, fino al 30/06/2024.

L'Anno **duemilaventiquattro** il giorno **diciannove** del mese di **gennaio** alle ore **14:56** e seguenti, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il **DAMIANO SCALICI** nella sua qualità di **Sindaco** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

DAMIANO SCALICI	Sindaco	Presente in videoconferenza
NATALE CARUSO	Assessore	Presente in videoconferenza
Maria Concetta Enea	Assessore	Presente in videoconferenza
Anna Giani'	Assessore	Presente in videoconferenza
Domenica Prestigiacomò	Assessore	Presente in videoconferenza

Presenti 5 - Assenti 0

Partecipa alla riunione **Salvatore Somma** in qualità di **Segretario Comunale**.

DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 19-01-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sulla proposta relativa all'oggetto sopraindicato.

Dato atto che questo Ente, al fine di garantire la funzionalità dell'organizzazione del Settore Amministrativo e dei servizi istituzionali connessi con adeguate risorse professionali, ha inoltrato al Comune di Carini, con nota prot. n.15623 del 20/12/2023, la richiesta del nulla-osta all'utilizzo della dott.ssa Marianna Gallina, Area dei Funzionari e dell'E.Q., per n. 12 ore settimanali fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, fino al 31/12/2024;

Dato atto che il Comune di Carini, con nota del 04/01/2024 acclarata al prot. dell'Ente al n. 206 del 05/01/2024, ha accolto la richiesta rilasciando il nullaosta per n. 12 ore settimanali, che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che:

- l'art. 2 del D.lgs. 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- gli artt. 89 e 91 del T.U.E.L. attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza ad assumere determinazioni organizzative in materia di personale;

Preso atto che:

- Lo scavalco avrà una durata di ca. n. 6 (sei) mesi, dalla data di approvazione della presente deliberazione e sino al 30 giugno 2024;
- Il dipendente effettuerà massimo 12 ore settimanali presso il Comune di Torretta.
- La prestazione lavorativa resa dal dipendente a favore dell'Amministrazione comunale di Torretta, non dovrà in ogni caso superare i limiti posti dal D. Lgs. 66/2003 (48 ore settimanali) e dovrà essere tale da consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;
- Non dovranno sussistere situazioni che siano produttive di un conflitto di interesse tra il Comune di Torretta ed il Comune di Carini e le prestazioni lavorative del dipendente;
- Saranno applicate tutte le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del Lavoratore;
- L'utilizzo del lavoratore potrà cessare anticipatamente su disposizione del Comune di Torretta o di Carini;
- Il compenso da corrispondere verrà determinato dal Comune di Torretta sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto "Funzioni Locali" ed in ragione della qualità e della quantità dei servizi svolti dalle dipendenti e potrà comprendere l'attribuzione della Responsabilità di Area.

Considerato che l'incarico a scavalco da conferire trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell' art. 1 della legge 311/2004 a norma del quale è consentito alle Amministrazioni locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza, al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'Ente;

Richiamata:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così ci si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 19-01-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;

- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";

- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati.

- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Considerato che in base ai suddetti riferimenti normativi è consentito in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'Ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre, precisa che è necessario disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Considerato che l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente sulla base di un contratto di lavoro subordinato, con permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza, impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di: a) orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale; b) periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti; c) ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

Tenuto conto che, quindi, l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 15.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Atteso che il dipendente ha dichiarato il suo consenso all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Torretta, ai sensi del suddetto art. 14 comma 1 del CCNL 22-01-2004;

Ravvisata la necessità di provvedere all'utilizzo dell'attività lavorativa aggiuntiva di cui sopra, stante la carenza di personale dell'Ente;

Visto l'art. 9, comma 28, del DL78/2010;

Viste anche le deliberazioni n. 1/2017/QMIG e n. 15/2018/QMIG della Corte dei conti, Sezione delle autonomie;

Considerato che si procederà a prevedere detta figura professionale aggiuntiva nel PIAO 2024-2026;

Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs 165/2001;

Accertato che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni e per gli effetti del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 art. 48;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- Di approvare il ricorso all'istituto previsto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 per l'utilizzo del dipendente del Comune di Carini, dott.ssa Marianna Gallina, Area dei Funzionari e dell'E.Q., livello retributivo D2, per l'effettuazione di attività lavorativa aggiuntiva subordinata temporanea in favore dell'Ente per n. 12 ore settimanali, per un periodo di c.a. 6 mesi, fuori dall'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, sino al 30/06/2024;
- Di dare atto che:
 - il dipendente verrà impiegato, nella qualifica di appartenenza, presso il Settore I - Affari Istituzionali e Generali, Servizi Socio Assistenziali;
 - la prestazione presso questo Comune avverrà senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di appartenenza e sarà svolta di fuori dell'orario di servizio prestato presso l'Ente di appartenenza;
 - l'orario di lavoro è di n. 12 (dodici) ore settimanali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione Comunale;
- Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Torretta nella misura del trattamento economico previsto dal CCNL degli EE.LL. previsto per la categoria economica di appartenenza (D2), comprensivo di IRAP e contributi previdenziali ed assicurativi, in misura proporzionata all'impegno lavorativo effettivamente reso in favore di questo Ente;
- Di dare atto che il rapporto di lavoro è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo, oltre che regolamentari del Comune di Torretta.
- Di dare atto che compete al Responsabile del Personale, nel rispetto della disciplina regolamentare e normativa vigente, l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali consequenziali alla approvazione della presente deliberazione;
- Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Carini per quanto di competenza e al Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Torretta, nonché alla dott.ssa Marianna Gallina in quanto interessata dal provvedimento;

DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 19-01-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile ex art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Proponente
Francesco Gambino

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore
Somma Salvatore

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art.12 legge n.30/2000

Il Responsabile del Settore Finanziario
Sottile Sandro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione corredata dei relativi pareri espressi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 30/2000;

Vista la L.R. 3/12/1991 n. 44 sul controllo degli atti del Comune e Provincia;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

Totale voti favorevoli 5
Totale voti contrari 0
Totale voti astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la su riportata proposta, dando mandato al servizio proponente di porre in essere tutti gli atti ad essa correlati.

LA GIUNTA COMUNALE

SUCCESSIVAMENTE

Ravvisata l'urgenza;
Visto l'Art. 12 della L.R. 44/1991;

Con voti espressi per alzata di mano come sotto riportati:

DELIBERA DI GIUNTA n. 1 del 19-01-2024 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Totale voti favorevoli 5
Totale voti contrari 0
Totale voti astenuti 0

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
DAMIANO SCALICI

Il/La Segretario Comunale
Salvatore Somma